



**MOZIONE PRESENTATA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI  
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA  
nella seduta del 10 giugno 2009**

Oggetto: Autorizzazione Sanitaria – Legge Regionale 22/2002

Presentata dal Consigliere dott. Giuliano Nicolin

Premesso

- ✓ Che in data 29 Maggio 2007 il Consiglio approvava all'unanimità una mozione con la quale si invitava la Federazione Regionale degli Ordine dei Medici ad aprire un tavolo di confronto con la regione Veneto al fine di ridiscutere le prestazioni di particolare complessità di cui alla LR 22/2002
- ✓ Che l'Assemblea Nazionale dei presidenti CAO riunita a Taormina il 26-27 Novembre 2008 approvava all'unanimità un documento nel quale si affermava che “gli odontoiatri libero-professionisti esercenti una professione intellettuale, come soggetti non accreditati e/o convenzionati con il SSN non rientrano nella normativa di cui alle norme di razionalizzazione del SSN di cui al D.Lgs 30 Dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni e pertanto non sono soggetti al Regime Autorizzatorio all'esercizio ivi previsto”
- ✓ Che nel comune di Venezia tra alcuni uffici comunali e ASL e il presidente CAO è in atto uno scambio di corrispondenza nel quale recentemente (03.06.2009 prot.ARSS 4220/UOR/aa) è intervenuto anche il Direttore dell'ARSS dott.F.A.Compostella affermando che “l'art.193 del T.UU.LL.SS, per la parte sanzionatoria tutt'ora vigente, trova applicazione anche per gli studi odontoiatrici” intendendo con “studi odontoiatrici”, alla luce della corrispondenza in atto, anche gli studi dei “libero-professionisti esercenti una professione intellettuale, come soggetti non accreditati e/o convenzionati con il SSN”
- ✓ Che tale interpretazione rappresenta anzitutto una lesione del decoro dell'esercizio libero professionale di tutti i medici iscritti all'Ordine

Tutto ciò premesso lo scrivente propone che il consiglio OMCeO di Venezia dia mandato ad un legale di rappresentare e tutelare l'esercizio libero-professionale dei propri iscritti nell'eventualità che l'interpretazione dell'art.193 T.UU.LL.SS. di cui sopra venisse applicata a qualche studio di medici o odontoiatri iscritti all'Ordine della provincia di Venezia, chiedendo nel contempo risarcimento per i danni economici e per la lesione del decoro professionale del singolo e dell'intera categoria a ciò conseguenti.